

COMUNE DI COPERTINO

**Provvedimento del 17 marzo 2021. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano di lottizzazione del sub comparto A del comparto 17.**

**AUTORITA' COMPETENTE PER LA PROCEDURE DI VAS**

**OGGETTO: L.R. 44/2012 e D. L.gs 152/2006 e ss.mm.ii – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano di lottizzazione del sub comparto A del comparto 17.**

***Autorità Procedente – Comune di Copertino, Area Tecnica Comunale – Settore Urbanistica***

***Autorità Competente - Comune di Copertino Area Tecnica Comunale – Settore LL.PP. e Manutenzione.***

**Premesso che:**

**Premesso che:**

- con istanza acquisita al protocollo del Comune in data 8 marzo 2007 n. 6156, i sigg.ri Antonio Venturi, Mario Venturi, Giuseppe Venturi, Maria Rosaria Di Stani, Giuseppe Cordella, unitamente ad altri proprietari per un totale del 60% della superficie catastale dell'intero comparto, hanno presentato e richiesto al Comune l'approvazione di un Piano Attuativo di parte del Comparto edificatorio 17, previsto dal vigente P.R.G.;
- successivamente, ad alcuni originari sottoscrittori dell'istanza, è subentrata Futura Immobiliare S.r.l., la quale ha comunicato al Comune il cambio di titolarità, provvedendo a sottoscrivere l'istanza dell'8 marzo 2007 con tutti i suoi allegati ed a integrare la documentazione di Piano;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio 17 luglio 2008 n. 13, questo Comune ha adottato il proposto Piano di Lottizzazione relativo al Comparto 17;
- con sentenza 03.07.2009 n. 1765, il TAR Puglia, Sez. I di Lecce ha poi annullato la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Copertino n. 96 del 22/12/2008, che aveva disposto il diniego del "Piano di Lottizzazione Convenzionato - Comparto 17 - Adottato con delibera Commissario Prefettizio n. 13 del 17/7/2008" e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 22/12/2008, che aveva annullato in autotutela la Deliberazione n. 13 del 17/7/2008 di adozione del Piano di Lottizzazione Convenzionato - Comparto 17 del P.R.G.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2009, avente ad oggetto "Sentenza TAR 1765/09. Diffida ad adempiere sull' approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione Convenzionato Comparto 17 da parte dei ricorrenti sigg. Venturi ed altri. Determinazioni", questo Comune ha disposto di approvare in via definitiva il Piano di Lottizzazione del comparto 17 del PRG, alle condizioni e prescrizioni di cui al parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore Urbanistica 16.09.2009 prot. n. 21007, reso ai sensi dell' art. 49, 1° co., D.Lgs n.267 del 18.08.2000 (TUEL), allegato alla medesima Deliberazione n.12/2009;
- con sentenza 26.01.2012 n. 153, il TAR Puglia, Sez. I di Lecce ha annullato la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2009 e il parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Copertino (LE) del 16.09.2009 prot. n. 21007, entrambi nella parte in cui assoggettavano la approvazione definitiva del P.d.L. a condizioni e prescrizioni;
- con sentenza 15.05.2013 n. 1097, il TAR Puglia Sez. Terza di Lecce, in accoglimento del ricorso per l'ottemperanza delle sentenze n. 153/2012 e n. 1765/2009 proposto dai proprietari lottizzanti Giuseppe Cordella, Stefano Tondo e Fabio Cordella, ha ordinato al Comune di Copertino di provvedere alla stipula della convenzione con i proprietari lottizzanti, secondo lo schema di convenzione approvato, senza le condizioni e prescrizioni apposte con deliberazione CC 12/2009 e annullate con la sentenza n. 153/2012;
- con nota dirigenziale 20.06.2013 n. 16798 il Comune ha invitato i proprietari lottizzanti a completare lo schema di convenzione trasmesso con la stessa nota al fine di procedere alla successiva stipula dell'atto innanzi al Segretario Generale;
- nell'inerzia dei proprietari lottizzanti, detto invito è stato poi rinnovato con note dirigenziali 12.01.2016 n. 737, 27.09.2017 n. 26427 e 17.11.2017 n. 31701, quest'ultima notificata a tutti i proprietari lottizzanti;

- nessuno dei proprietari lottizzanti ha compiuto le attività necessarie e propedeutiche alla stipula della convenzione, dimostrando così venuto meno l'interesse;

- tenuto conto dell'inerzia dei proprietari originariamente istanti e della difficoltà di reperire proposte di piani di lottizzazione per comparti di rilevante ampiezza, con deliberazione CC n. 4 del 16.02.2017 è stato disposto di:

*"1) Formulare apposito indirizzo all'Ufficio competente affinché:*

- *proceda alla pubblicazione di un primo avviso per manifestazioni di interesse, ad opera di privati proprietari di aree appartenenti ai comparti edificatori residenziali, produttivi o misti individuati dal PRG vigente, per l'attuazione degli stessi mediante la modifica delle perimetrazioni di cui alla lettera e-bis del co. 3 dell'art. 12 della L.R.20/01, per come introdotto dalla L.R. 25/02/2010 n.5;*
- *esamini ed istruisca le proposte d'intervento per sub comparto, pervenute nei termini di scadenza della prima manifestazione di interesse, e proponga, successivamente, una variante al PRG vigente;*
- *accolga, anche successivamente alla scadenza del primo avviso di manifestazioni di interesse, le proposte rispondenti ai criteri di cui al precedente punto, verificandone la possibilità di attuazione e proponendo, successivamente, una variante al PRG vigente con le stesse modalità definita nel presente deliberato;*

*2) Stabilire che i costi per la redazione degli elaborati necessari alla redazione ed approvazione della variante di cui alla (presente) delibera siano posti a carico dei richiedenti la stessa.";*

- con Avviso 30.05.2017, pubblicato all'Albo pretorio dal 31.05.2017 al 27.12.2017, il dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale e OO.PP. ha invitato i proprietari delle aree appartenenti ai comparti edificatori, residenziali, produttivi o misti individuati dal PRG vigente, a manifestare l'interesse per l'attuazione degli stessi mediante la modifica delle perimetrazioni di cui alla lettera e-bis del co. 3 dell'art. 12 della LR n. 20/01, per come introdotto dalla LR n. 5/2010, assegnando per la presentazione delle proposte il termine di 180 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso;

- in riscontro al predetto Avviso, nel rispetto del termine assegnato del 27.11.2017, è pervenuta una sola istanza di manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 32599 del 27.11.2017, da parte dei proprietari sigg. ri Antonio Venturi, Tommaso Venturi, Maurizio Venturi, Alessandra Prete, Francesca Maria Prete, Marina Prete, Giancarlo Prete, Antonello Calò, rappresentanti il 69% della superficie complessiva del sub-comparto (18.000 mq.), allegando:

1. schema grafico perimetrazione sub comparto su catastale;
2. particellare;
3. Ricevuta di pagamento diritti di segreteria;
4. Titoli di proprietà;
5. Documenti di identità;

- detta documentazione è stata ulteriormente integrata con schemi grafici, planimetria, particellare e computo metrico estimativo opere di urbanizzazione, acquisiti al prot. 23527 del 02.08.2018;

- successivamente, con istanza acquisita al prot. 75 del 02.01.2018 è pervenuta ulteriore manifestazione di interesse per l'attuazione del Comparto 17, mediante modifica della perimetrazione (inclusiva delle superfici già oggetto della proposta Venturi-Prete acquisita al prot. 32599/2017), da parte di Futura Immobiliare srl, Cordella Fabio, Cordella Simona, Tondo Stefano, Tondo Simone, Sad immobiliare s.r.l., proprietari di una superficie complessivamente pari a mq. 30.511 (pari al 96,27% della superficie del Sub Comparto), secondo gli elaborati progettuali allegati alla medesima istanza e redatti dall'Arch. Francesco Cartolaro;

- in seguito alle integrazioni documentali (acquisite ai prot n. 32893 del 29.10.2018, n. 37492 del 12.12.2018, n. 7639 del 07.03.2019 e n. 9459 del 22.03.2019) in riscontro alle richieste dell'Ufficio Urbanistica, il progetto di Sub-Comparto, concernente una superficie territoriale complessiva di mq. 31.693,00 (pari al 45,63% della superficie dell'originario Comparto 17) è risultato complessivamente costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 - Relazione Tecnica;
- Allegato 1.1 - Relazione Tecnica integrativa;
- Allegato 3 - Titolo di proprietà e/o visure catastali;
- Allegato 4 - Norme tecniche di attuazione- REV dic18;

- Allegato 6 - Rapporto preliminare ambientale di verifica assoggettabilità a VAS;
- Allegato 7 - Capitolato generale prestazionale;
- tav.1 - Planimetria generale di compatibilità - ott18;
- tav. 2c - Cessione delle aree a standard all'interno del Comparto 17° -mar19
- tav.3 - Zonizzazione del sub comparto e schemi dei lotti d'intervento;
- tav.4 - Superfici componenti il sub comparto;
- tav.4.1 - Tipologico lotto 3 e 4
- tav.4.2 - Tipologico lotto 5
- tav.5 - sub comparto con indicazioni planivolumetriche dei lotti;
- tav.7 - O.U.P. – Particolari costruttivi;
- tav.8 - Sezioni – ott18;
- tav.9 - Planivolumetrico – ott18;

- con deliberazione GC 30.03.2019 n. 45, questo Comune, all'esito dell'istruttoria espletata, ha accertato che la proposta di piano per sub comparto A del comparto 17, costituita dagli elaborati innanzi elencati, proposta da Futura Immobiliare s.r.l. e altri (prot. 75 del 02.01.2018) rispetta le previsioni delle deliberazioni CC 30.09.2009 n. 12 e 16.02.2017 n. 4;

- successivamente, con istanza acquisita al prot. 24227 del 08.08.2019, Perrottagroup s.r.l., quale promittente acquirente delle proprietà incluse nel Comparto 17 dei sigg.ri Antonio Venturi, Tommaso Venturi, Maurizio Venturi, Alessandra Prete, Francesca Maria Prete, Marina Prete, Giancarlo Prete, Antonello Calò, Sad Immobiliare s.r.l., Cordella Fabio, Cordella Simona, Futura Immobiliare in liquidazione, nonché quale procuratrice speciale degli stessi, ha chiesto l'approvazione dell'unico Sub Comparto, della superficie complessiva di mq. 31.624, come risultante dalla proposta di Futura Immobiliare s.r.l. e altri (prot. 75 del 02.01.2018 e successive integrazioni), così recepita e fatta propria anche dai proprietari Venturi-Prete;

- in riscontro alle diverse richieste istruttorie avanzate dall'Ufficio Urbanistica, ad integrazione del progetto di Piano di Lottizzazione Convenzionato di iniziativa privata del Sub-Comparto A, ricadente nel Comparto 17 del vigente PRG, delimitato da via Bengasi, S.P. Lecce-Porto Cesareo e via S. Angelo, Perrottagroup s.r.l. ha prodotto:

- con nota acquisita al prot. 3618 del 05.02.2020, i seguenti elaborati redatti dagli Arch. Giuseppe CHIRIATTI e Fabrizio PAGANO, datati gennaio 2020:

- Allegato 1 - Relazione generale
- Allegato 2 - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione
- Allegato 3 - sub-comparto A ripartizione utili
- Allegato 4 - Relazione particellare d'esproprio
- Allegato 5 - Particellare d'esproprio
- Tavola 01 - Catastale viabilità di accesso con indicazione delle particelle convenute;
- Tavola 02 - Catastale sub-comparto A del comparto 17 con indicazione delle particelle convenute;
- Tavola 03 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Pubblica Illuminazione;
- Tavola 04 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Rete Fogna Bianca;
- Tavola 05 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Rete Idrica;
- Tavola 06 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Rete Fogna Nera;
- Tavola 07 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Rete Telecomunicazioni;
- Tavola 08 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Elettrificazione;
- Tavola 09 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Profili Stradali Sub-Comparto A;
- Tavola 10 - Profilo Stradale Viabilità di Accesso.

- con nota acquisita al prot. 15159 del 28.05.2020 sono i seguenti ulteriori elaborati:

- Allegato 1.1 - integrazione alla Relazione Generale;
- Allegato 2.1 - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione integrazione computo gas metano;
- Tavola 11 - Schemi infrastrutturali di sub-comparto Rete Gas Metano

Schema di convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Sub-Comparto A del Comparto 17

In ottemperanza alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ambientale, in particolare alla Legge Regione Puglia n.44/2012 e al D.Lgs. 152/2006, è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012.

Ai fini della citata legge si intende per:

- *Autorità procedente* il Comune di Copertino – Area di Pianificazione del Territorio e Opere Pubbliche;
- *Autorità competente* per le procedure di VAS Arch. Barbara Miglietta

Con nota prot.n..25708 del 10.09.2020 l'Autorità Competente ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n.44/2012 inerente il "Piano di lottizzazione del sub comparto A del comparto 17" e ha comunicato, tramite posta elettronica certificata, la pubblicazione della documentazione ricevuta sul sito istituzionale del Comune di Copertino ai seguenti soggetti con competenza ambientale ed agli enti territoriali interessati:

- o Regione Puglia - Servizio Ecologia Uff. Progr.ne Politiche Energetiche , VIA e VAS
- o Regione Puglia - servizio reti ed infrastrutture
- o Regione Puglia - Servizio urbanistica
- o Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
- o Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico
- o Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
- o Regione Puglia - Servizio Urbanistica e Paesaggio - U.O.P. di Lecce .-
- o Regione Puglia - Servizio Rifiuti e Bonifiche
- o Regione Puglia - Servizio Agricoltura
- o Autorità di Bacino della Puglia – Bari
- o Azienda Sanitaria Locale Le/1 – Lecce
- o Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio prov. di Lecce Brindisi e Tarant
- o Soprintendenza beni architettonici e Paesaggistici prov. di Lecce Brindisi e Taranto Direzione beni architettonici e paesaggistici
- o ARPA Puglia
- o Provincia di Lecce–Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica, Pianificazione territoriale Settore LLpp e mobilità
- o Autorità Idrica Pugliese – Bari
- o AQP – Direzione Industriale

Nella stessa nota si raccomanda di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.44/2012).

Considerato inoltre che, la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Copertino il 10.09.2020 al fine di consentire a chiunque fosse interessato di trasmettere osservazioni inerenti il piano in oggetto;

Con nota assunta al prot. comunale n. 28930 del 9.10.2020, l'Asl, esaminata la documentazione ha rilevato che nel rapporto preliminare (all. 06), "*non sono presenti elementi, dati ed informazioni che inquadrino in modo esaustivo l'aspetto di salute pubblica*", chiedendo per l'espressione del contributo di competenza integrazioni allo stesso con le informazioni segnalate;

Con nota prot. A0075/9465 del 22.9.2020 acquisita al prot. comunale n. 28930 del 9.10.2020 la Regione Puglia Sezione Risorse idriche esaminati gli elaborati ha:

- espresso dei contributi ed indicazioni da seguire e rilevato che in merito al trattamento delle acque meteoriche e alle politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso é fatto obbligo di attenersi alle norme del Regolamento Regionale 26/2013;
- rammentato "la competenza della Provincia di Lecce", sia al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico, che alla vigilanza e controllo";

Con successiva nota prot n. 994 del 12.01.2021 l'autorità competente ha chiesto le integrazioni richieste dagli enti preposti al fine di poter consentire l'espressione del contributo di competenza.

Con nota pec prot 4209 i lottizzanti del sub comparto 17 in data 3.02.2021 hanno trasmesso le integrazioni richieste;

Con ulteriore nota prot n. 4286 del 3.02.2021 l'autorità competente ha trasmesso le integrazioni ricevute dai lottizzanti a tutti gli enti preposti per il rilascio del parere di competenza;

Con nota prot 36898 dell'8.03.2021 l'Asl Lecce, valutata la documentazione integrativa ha espresso parere favorevole all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Vas a condizione che la progettazione sia perfezionata con la previsione di esaurienti azioni mitigative degli impianti sia in fase di cantiere quanto in fase di esercizio di seguito riportate:

**fase di cantiere:**

- utilizzo di mezzi operatori di ultima generazione
- posizionamento di barriere fonoassorbenti temporanee
- utilizzo di procedure mirate a limitare la diffusione di polveri da movimento terra

**fase di esercizio:**

- realizzazione di edifici di elevata qualità architettonica energetica che dovrebbero essere curati dal punto di vista dell'isolamento acustico, del risparmio energetico e dell'impatto visivo;
- mantenimento di adeguata percentuale di terreno drenante non inferiore al 10% con finalità di limitare l'effetto calore dovuto a superfici impermeabili e di mantenere l'equilibrio idro-geologico tutela della falda acquifera;
- attuazione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque di pioggia
- predisposizione di illuminazione pubblica con lampade preferibilmente a led direzionabili per contenere l'inquinamento luminoso
- attuazione di una corretta gestione dei rifiuti prodotti sino al conferimento per frazione merceologica differenziata prevedendo apposite aree ecologiche;
- rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Dlg.vo 81/08 e ss.mm.ii.

**Caratteristiche del Progetto**

L'area in oggetto è ubicata lungo la direttirce Copertino - Carmiano in prossimità dell'ospedale S. Giuseppe da Copertino e poca distanza dal centro abitato, tipizzata al P.R.G. del Comune di Copertino come zona D4- aree per insediamenti commerciali

L'area interessata dal piano è delimitata da via Bengasi, via Sant'Angelo S.P. Lecce Porto Cesareo e viabilità di piano, nel NCT del Comune di Copertino al Foglio n. 16 p.lle 713-348-350-629-628-44-278-352-625-626-627-646-643-621-623-620-647-644-642-645-648-653-656-683-682-686-664-661-659-658-657-651-652-668-649-672-660-654-665-662-675-673-650-667-670-680-679-684-637-45-639-640-641-630-716-715-631-632-633-635-619-617-618-638, per un totale di mq. 29.630,00 pari a

- Area di intervento: mq. 31.624
- Superficie coperta : mq. 4.300
- Volume mc. 21.500

Il Piano Particolareggiato approvato del comparto 17 prevede l'insediamento di strutture destinate al commercio che si inseriscono nell'ambiente utilizzando sistemi costruttivi tradizionali nel rispetto delle caratteristiche locali e, nel contempo, perseguendo obiettivi di efficienza energetica e utilizzazione delle risorse naturali coerentemente con i principi di sviluppo sostenibile del territorio, .

In particolare:

- gli edifici saranno progettati e realizzati per soddisfare e garantire il benessere di chi li abita;
- saranno impiegati materiali naturali che contengano il consumo energetico pur garantendo il rispetto della tradizione costruttiva locale e la salvaguardia dei caratteri storici e tipologici del luogo;

- la progettazione degli edifici verrà effettuata in funzione dei fattori climatici che interessano l'organismo edilizio, utilizzando al massimo le risorse naturali quali il sole e i venti dominanti, associati alla realizzazione del verde sugli spazi liberi per il soleggiamento invernale e l'ombra nel periodo estivo; La previsione della nuova sede viaria a servizio dei lotti, le aree a parcheggio e a verde pubblico contribuiranno a fare assumere a questa parte periferica del paese la fisionomia di ambito urbano completo e definito.

Le destinazioni d'uso consentite sono quelle contenute nelle norme tecniche di attuazione "04-Commerciale" ed in particolare:

1. depositi ed attrezzature distributive per grossisti;
2. uffici, magazzini, e centri di esposizione per il commercio;
3. centri commerciali;
4. supermercati;

L'area è inserita in un contesto, dotato di sottoservizi quali rete fognaria, rete idrica, rete di illuminazione pubblica, rete gas e rete telefonica ubicati su via Bengasi. Le opere di urbanizzazione, in dettaglio sono costituite da:

- sede stradale carrabile con tappetino di usura drenante e fonoassorbente per il drenaggio delle acque e il contenimento del rumore;
- marciapiedi con pavimentazione in mattoncini di cemento, con cordoli ribassati sulle testate ed in corrispondenza degli accessi ai fabbricati, in modo da soddisfare l'esigenza di mobilità della popolazione diversamente abile;
- parcheggi in matton-prato permeabili all'acqua o autobloccanti drenanti;
- rete idrica pubblica costituita da tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti e allaccio alla rete pubblica esistente;
- rete fognaria pubblica costituita da tubazioni in PVC del diametro di 400/200 mm per fognature e allaccio alla rete pubblica esistente;
- rete di smaltimento delle acque meteoriche e sistema di affinamento e recupero delle acque meteoriche eseguita con tubazione in PVC di idoneo diametro e tubazione disperdente per la parte di troppo pieno dalla vasca.
- rete di distribuzione elettrica;
- rete di pubblica illuminazione con organi illuminanti su palo e rete elettrica di alimentazione e lampade a Led;
- 9. rete telefonica canalizzata in cavidotti lungo i percorsi stradali;
- rete gas metano;
- sistemazione di aree a verde pubblico con conformazione delle livellette secondo pendenze naturali;

**Per quanto attiene più specificatamente gli aspetti della valutazione ambientale strategica il rapporto preliminare di verifica è costituito dai seguenti elementi:**

- OBIETTIVI DEL PIANO
- ANALISI DI COERENZA E SOSTENIBILITÀ
- Coerenza del Piano di Comparto con gli Strumenti di Pianificazione Sovraordinata
- Suolo e Caratteri Geomorfologici
- Caratteri Geomorfologici
- Acqua
- Fattori d'impatto e Mitigazioni - Fase Cantiere
- Fattori d'impatto e Mitigazioni - Fase Esercizio
- CONCLUSIONI

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art.8 della L.R. 42/2012 "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza

*dell'iter progettuale e del risultato di verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".*

Dall'analisi del Rapporto Preliminare si evince che dal suddetto progetto non si attendono "impatti ambientali di alcun tipo sull'assetto ambientale" né "impatti maggiori rispetto alle previsioni degli attuali Piani Urbanistici Vigenti". Inoltre:

- Il Progetto non incide su altri piani né porta ad impatti significativi per la tutela dell'ambiente sia nella fase realizzativa che in quella a regime, rispettando i parametri urbanistici e le previsioni del Prg vigente e valutata la coerenza con gli altri piani sovraordinati provinciali e regionali;
- Le soluzioni tecniche da adottare in materia di risorse energetiche, idriche, gestione dei rifiuti, valorizzazione ambientale delle aree pertinenziali sono orientate allo sviluppo ambientale sostenibile;
- L'attuazione del piano non è di significativa rilevanza in relazione all'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale;
- Non sono presenti rischi particolari per la salute umana o per l'ambiente;
- L'entità e l'estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata) sono limitati a un piccola parte del territorio comunale;

Circa il valore e la vulnerabilità dell'area interessata dall'intervento si riscontra che:

- La stessa non è caratterizzata da speciali caratteristiche naturali e non appartiene al patrimonio culturale locale e sovra-locale;
- L'intervento non comporta il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite in relazione alla specificità delle soluzioni tecniche e ambientali assunte;
- L'intervento non produce effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

**Considerato che:**

- si è già provveduto agli adempimenti previsti per la pubblicazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 44/2012 da parte dell'Autorità Competente al momento dell'avvio del procedimento;

**Espletate** le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce del parere reso dal Soggetto Competente in materia Ambientale intervenuto nel corso del procedimento;

**Ritenuto** che il piano sub comparto A del comparto 17 non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e non debba pertanto essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** il presente provvedimento:

- relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di lottizzazione del sub comparto A del comparto 17;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonerante l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Per tutto quanto sopra riportato;  
Sentita l'Autorità Procedente;

Verificata:

- La regolarità dell'istruttoria;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia;

**Si determina la NON ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA per il "Piano di lottizzazione del sub comparto A del comparto 17." ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni contenute nel presente atto.**

Si provvede inoltre a trasmettere il presente provvedimento:

- al Proponente;
- agli Enti Interessati (S.C.M.A.) di cui all'elenco nota prot. N. 25708 del 10.09.2020;
- all'Albo pretorio comunale;
- all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente;
- all'Autorità procedente per gli adempimenti previsti dal presente provvedimento nonché dalla Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it> e/o sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 44/2012 per la pubblicazione;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
**Arch. Barbara Miglietta**